



COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma 74 – 35020 – Due Carrare – PD

Ufficio Tributi

INFORMATIVA IMU e TASI ANNO 2017

Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014)

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27-12-2013- Suppl. Ordinario n. 87, modificata dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1, comma 639 (in vigore dal 01/01/2016).

E' disponibile sul sito internet del Comune www.comune.duecarrare.pd.it il programma per il calcolo on-line dell'acconto.

Il versamento del saldo dell'IMU e della TASI anno 2017 dovrà essere effettuato entro il 18/12/2017

Sono esenti IMU:

- L'abitazione principale e relative pertinenze (casa di residenza) salvo le case di lusso;
- La casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito di provvedimento di separazione legale ecc.;
- L'unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, di polizia, senza requisito di residenza anagrafica;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale (Ris. 9 DF/2015) e gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Gli alloggi sociali (DM Min Infrastrutture 22.04.2008);
- Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- I beni merce delle imprese costruttrici (in questa fattispecie la dichiarazione IMU ha efficacia costitutiva);
- L'abitazione italiana non locata del pensionato iscritto AIRE; la pensione deve essere del paese estero di residenza.

Sono esenti TASI:

- L'abitazione principale e relative pertinenze, salvo le case di lusso.
- La quota a carico dell'inquilino o comodatario, purchè da esso utilizzata come abitazione principale, salvo case di lusso; (entro gli stessi limiti dell'abitazione principale cioè un'abitazione e una pertinenza per ogni categoria catastale C/2,C/6,C/7).

AGEVOLAZIONI IMU-TASI – novità 2017

- **Locazioni a canone concordato ex legge 431/98:** base imponibile ridotta del 25%;
- **Comodati a parenti di primo grado in linea retta:** oltre alla non applicazione della TASI per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado in linea retta è previsto un ulteriore abbattimento della base imponibile IMU del 50% a condizione che:
 - l'abitazione concessa in comodato non sia accatastata in categoria A/1,A/8,A/9;
 - l'abitazione sia concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale;
 - il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - il comodante abbia al massimo un altro immobile abitativo (oltre all'abitazione concessa in comodato), nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1,A/8 e A/9;
 - il comodante abbia presentato la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste; (entro il limite di un'abitazione e una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6,C/7 (RIS.1 DF 2016) e non estesa a soggetti concedenti AIRE;

LA BASE IMPONIBILE SIA DELLA TASI CHE DELL'IMU è la stessa

Per i fabbricati:

La rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i vari coefficienti, diversificati per categoria catastale;

GRUPPO CATASTALE A (con esclusione della cat. A/10) = 160;

GRUPPO CATASTALE A/10 = 80; GRUPPO CATASTALE B = 140;

GRUPPO CATASTALE C/1 = 55; GRUPPO CATASTALE C/2, C/6, C/7 = 160; GRUPPO CATASTALE C/3, C/4, C/5 = 140; GRUPPO CATASTALE D (con esclusione della cat. D/5) = 65; GRUPPO CATASTALE D/5 = 80

Per i terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'imposta.

Per le aree edificabili: i valori indicativi delle aree edificabili stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 del 23/07/2014, riconfermata anche per l'anno 2017.

ALIQUOTE TASI 2017

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31 marzo 2017

Aliquota altri fabbricati, aree edificabili	Aliquota fabbricati rurali strumentali	Aliquota abitazione principale e pertinenze
1,5 ‰	1‰	0,0‰

- i terreni agricoli non sono soggetti alla TASI
- sono esentati dal pagamento della TASI l'abitazione e la relativa pertinenza come previsto dall' art. 26 regolamento TASI, concessa in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione.
- per gli immobili locati il rapporto locatore/conduttore è 90% - 10%;

ALIQUOTE IMU 2017

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 31/03/2017

Aliquota altri fabbricati ed aree edificabili	Aliquota fabbricati rurali strumentali	Aliquota terreni agricoli
9,1 ‰	0,0‰	9,1‰

- l'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata alla aliquota standard dello 7,6 per mille, sarà da versare allo Stato, mentre l' 1,5 per mille è di spettanza del Comune.
- Le unità immobiliari di categoria A1 – A8 – A9 adibite ad abitazione principale sono soggette ad IMU con aliquota del 5,5 per mille.

Versamenti tramite modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo, versamento minimo € 6,00 euro.

I beni merce delle imprese costruttrici non pagano IMU ma pagano la TASI.

Possessori di abitazione principale con due posti auto di categoria catastale C/6: il secondo posto auto paga sia IMU sia TASI.

PER INFORMAZIONI l' ufficio tributi è aperto al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e Martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – telefono: centralino 0499124411 – ufficio tributi 0499124416 oppure tramite e-mail all'indirizzo: tributi@comuneducarrare.it.